



Gennaio 2016

Reddito di Inclusione Sociale (REIS) – nasce l'Alleanza contro la Povertà, all'inizio del 2014, da un'idea del prof. Cristiano Gori, dell'Università Cattolica di Milano, è promossa dalle Acli. L'obiettivo è quello di fare in modo che in Italia venga adottata una strategia nazionale di contrasto alla povertà con l'adozione di una misura specifica: il Reddito di inclusione sociale (REIS).

Il percorso di questa iniziativa è molto ampio, molteplici sono le iniziative adottate anche a livello territoriale. La proposta avanzata, molto precisa, vuole attivare un intervento strutturale di contrasto alla povertà, in particolare alla povertà assoluta. Dunque una proposta specifica da non confondere con interventi di sostegno al reddito come possono essere gli ammortizzatori sociali, o gli interventi per la non autosufficienza.

Un intervento che prevede contributi economici ben definiti che camminano congiuntamente con altri volti all'inclusione sociale ed al superamento della condizione di povertà.

Un intervento non più sperimentale ma strutturale, anche se attuabile in modalità graduali pure esse definite. Il REIS assicura a chiunque si trovi in condizione di povertà un insieme di risorse adeguate per raggiungere condizioni materiali minime e perseguire percorsi di inserimento sociale.

Il REIS si rivolge a tutte le famiglie in povertà assoluta, destinato ai cittadini, di qualsiasi nazionalità, in possesso di un valido titolo di legittimazione alla presenza sul territorio italiano e ivi presenti in forma regolare da almeno 12 mesi.

Il principio guida è l'universalismo. Ogni nucleo riceve mensilmente una somma pari alla differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito. Il contributo prevede contestualmente l'attivazione di servizio sociale, socio-sanitari, socio--educativi o educativi. Possono essere servizi contro il disagio psicologico e/o sociale, di istruzione, riferiti a bisogni di cura, per l'autonomia o di altra natura. Il REIS è gestito a livello locale e solo un'alleanza tra enti pubblici e privati permette di affrontare con successo il nodo della povertà.

Il Reddito d'Inclusione Sociale è introdotto gradualmente con un piano Nazionale articolato in quattro annualità. Non possono ricevere il REIS le famiglie con un Isee superiore a 12 mila euro (nuovo ISEE dal 2015).

Per i nuclei con Isee inferiore, si calcola il reddito familiare disponibile nel seguente modo: si sommano tutti i redditi monetari percepiti dalla famiglia

nell'ultimo anno al netto di imposte dirette e contributi, ad eccezioni delle indennità di accompagnamento, si sottrae il 75% del canone di locazione (fino a una riduzione di 7.000 euro annui). In questo si distingue il tenore di vita di chi vive in casa di proprietà da chi vive in affitto. Se il reddito è inferiore al reddito di povertà la famiglia ottiene il REIS nella misura necessaria a colmare la differenza tra il reddito disponibile e la soglia indicata. La soglia presa a riferimento è 400 euro al mese nel nucleo costituito da una sola persona ed aumenta, sulla base della scala di equivalenza del nuovo Isee, per le famiglie con più componenti.

Pensioni ai superstiti - L'INPS pubblica nuove linee guida sulle pensioni ai superstiti, facendo chiarezza sull'unificazione di tutte le precedenti gestioni previdenziali (come ex Enpals ed ex Inpdap), i cui trattamenti sono confluiti nell'istituto: le istruzioni sono contenute nella *circolare 185* dello scorso 18 novembre. Hanno diritto alla pensione di reversibilità o pensione indiretta: il coniuge, i figli minorenni, oppure inabili al lavoro a carico del genitore deceduto; casi particolari per separazione, divorzio, figli studenti, genitori, sorelle e fratelli indicati dall'articolo 22 della legge 903/1965. La condizione necessaria è che il pensionato sia titolare di pensione diretta (di vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) oppure ne abbia in corso la liquidazione. I familiari di un lavoratore deceduto, invece, hanno diritto alla pensione indiretta, nel caso in cui l'assicurato avesse almeno uno dei seguenti requisiti:

15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure 780 contributi settimanali; 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure 260 contributi settimanali, di cui almeno tre anni oppure 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

Attenzione: i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato, quindi non prendono il trattamento di reversibilità ma la pensione indiretta, calcolando come periodi validi anche quelli in cui il parente deceduto percepiva l'assegno di invalidità. Se il lavoratore era assicurato nel regime retributivo o misto, e alla data della morte non sussiste il diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta un'indennità per morte rapportata all'ammontare dei contributi versati: nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato deve risultare versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L'importo dell'indennità è pari a 45 volte l'ammontare dei contributi base versati in favore dell'assicurato nel limite minimo di euro 22,31 e massimo di euro 66,93. Se invece l'assicurato aveva un trattamento

pensionistico liquidato nel sistema contributivo (e mancano i requisiti per la pensione ai superstiti), è prevista l'erogazione di un'indennità una tantum, pari all'assegno che percepiva il lavoratore moltiplicato per gli anni di contributi versati.

Per ciò che concerne le modalità e i termini di conseguimento di detta indennità si rimanda alla *circolare 104* del 16 giugno 2003. Il coniuge ha automaticamente diritto alla reversibilità o alla pensione indiretta ma perde il trattamento nel momento in cui si sposa nuovamente: in tale caso, prenderà un assegno pari a due annualità. Di contro, ha diritto all'assegno anche in caso di separazione, se risulta titolare di un assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.

C'è un'eccezione rappresentata dalle pensioni di reversibilità nel caso di matrimonio dopo i 70 anni, differenza di età fra coniugi superiore a 20 anni e nozze avvenute meno di dieci anni prima: in questo caso, solo per i trattamenti successivi al 2012, la pensione di reversibilità sarà riconosciuta con un'aliquota ridotta. Anche il coniuge divorziato può aver diritto alla pensione, se nessuno dei due si è risposato, se è titolare dell'assegno periodico divorzile di cui all'*articolo 5* della *legge 898/1970*, se la data di inizio del rapporto assicurativo era precedente allo scioglimento del matrimonio, e sono perfezionati i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti. Il coniuge divorziato percepirà al massimo il 60% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato: la quota precisa viene stabilita dalla sentenza di divorzio. Queste le quote di pensione a cui ha diritto il coniuge: coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%.

Per quanto riguarda i figli, è assicurata la completa equiparazione fra legittimi e naturali, che non abbiano superato il 18esimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Se il figlio è uno studente, il limite di età è alzato a 21 anni, in caso di frequenza di scuola media o professionale, oppure a tutta la durata del corso di laurea se frequenta l'università, restando all'interno del 26esimo anno di età.

L'INPS sottolinea che sono equiparati ai figli: i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto; figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati; figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'*articolo 279 del codice civile*; figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli *articoli 580 e 594 del codice civile*; figli nati dal precedente matrimonio del coniuge; figli del coniuge, riconosciuti, o giudizialmente dichiarati: minori regolarmente affidati dagli organi

competenti a norme di legge; nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti; figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il 1° giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo). Nel caso dei figli del coniuge, l'INPS verificherà che il genitore naturale non abbia l'obbligo di erogare somme a titolo di mantenimento. Ecco le quote di pensione dei figli: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%. Infine, altri parenti: ci sono casi particolari in cui hanno diritto all'assegno anche i genitori o i fratelli e le sorelle. Per quanto riguarda i genitori, possono percepire l'assegno di reversibilità se il figlio non ha coniuge e figli, hanno compiuto 65 anni, non abbiano un'altra pensione e siano a carico del lavoratore. Se il deceduto non aveva coniuge, figli o genitori, possono percepire l'assegno fratelli celibi e sorelle nubili, se sono inabili al lavoro, non sono titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto. La circolare prevede poi una lunga serie di casi particolari relativi ai figli studenti e ai nipoti. Ecco le quote di pensione degli altri parenti: un genitore: 15%; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%; due fratelli o sorelle: 30%; tre fratelli o sorelle: 45%; quattro fratelli o sorelle: 60%; cinque fratelli o sorelle: 75%; sei fratelli o sorelle: 90%; sette o più fratelli o sorelle: 100%. **COLF e BADANTI** – Venerdì 5 febbraio 2016 ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del prospetto paga del mese precedente – Infine a tutti redattori e lettori un Buon e Sereno Anno Nuovo.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara